

# **Gepafin Spa**

## **Regolamento sulla gestione delle segnalazioni degli illeciti D. Lgs. 24/2023**

*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63*

**Aggiornamento marzo 2024**

## INDICE

1.	PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2.	SOGGETTI TITOLATI ALLA SEGNALAZIONE E TUTELATI DAL WHISTLEBLOWING.....	2
3.	LE SEGNALAZIONI .....	4
3.1	L’oggetto delle segnalazioni .....	4
3.2	Canali di segnalazione .....	5
3.3	Elementi e caratteristiche della segnalazione .....	5
3.4	Modalità di inoltro della segnalazione.....	6
3.4.1	Canale Interno in capo a Gepafin Spa. ....	6
3.4.1.1	Inoltro a mezzo di posta ordinaria .....	6
3.4.2	Canale esterno in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione .....	7
3.4.3	Divulgazione pubblica .....	8
3.4.4	Denuncia alla Autorità Giudiziaria o Contabile .....	9
4.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	10
4.1	Responsabile della gestione delle segnalazioni delle violazioni.....	10
4.2	Iter procedurale istruttorio .....	10
5.	SISTEMA DI PROTEZIONE.....	13
5.1	Tutela della riservatezza.....	13
5.2	Misure di sostegno.....	15
5.3	Limitazioni della responsabilità .....	15
5.4	Protezione dalle ritorsioni .....	16
5.5	Condizioni per la tutela .....	18
5.6	Archiviazione dei documenti .....	19
5.7	Sanzioni .....	19

## **1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il Decreto Legislativo n. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Nello specifico, il sistema di protezione contemplato dal Decreto prevede:

- la tutela della riservatezza;
- misure di sostegno;
- limitazioni della responsabilità;
- protezione dalle ritorsioni.

Ai sensi del citato Decreto Gepafin S.p.A. rientra nel novero dei soggetti destinatari della normativa, che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. p) vengono definiti come:

- amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- enti pubblici economici;
- organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- concessionari di pubblico servizio;
- società a controllo pubblico e società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Ai fini della redazione del documento sono state prese a riferimento lo schema di Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Tale Regolamento interno, è stato sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **2. SOGGETTI TITOLATI ALLA SEGNALAZIONE E TUTELATI DAL WHISTLEBLOWING**

Possano effettuare segnalazioni a Gepafin, ai sensi della presente procedura:

- i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro direttivo, impiegato);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso Gepafin;
- i titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività presso Gepafin;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore di Gepafin (imprese fornitrici, contratti in distacco, personale in servizio e seguito contratti di service, etc.);
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Gepafin;

- i volontari e i tirocinanti (stagisti), retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Gepafin;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione<sup>1</sup>, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali (per esempio nel caso delle selezioni del personale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (per esempio a seguito di pensionamento o di risoluzione di contratto di fornitura).

Le misure di protezione, più avanti precisate, si applicano anche:

- ai facilitatori<sup>2</sup>;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo<sup>3</sup> della persona segnalante<sup>4</sup>, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ai sensi della normativa, le disposizioni contenute nel presente documento si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del Decreto.

Le disposizioni contenute nel presente documento inoltre si applicheranno, per quanto possibile, anche nel caso di segnalazioni anonime e provenienti da soggetti non previsti dalla normativa (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) nell'ambito di procedimenti di vigilanza "ordinari".

---

<sup>1</sup> «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

<sup>2</sup> «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

<sup>3</sup> «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

<sup>4</sup> «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

### 3. LE SEGNALAZIONI

#### 3.1 L'oggetto delle segnalazioni

È possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Gepafin e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (per esempio: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (MOG e Procedure ex 231 e Codice Etico di Gepafin, disponibili in rete e on line, se pur parzialmente, rispettivamente al link [https://gepafin.it/wp-content/uploads/2023/02/01\\_-MODELLO-231-PARTE-GENERALE.pdf](https://gepafin.it/wp-content/uploads/2023/02/01_-MODELLO-231-PARTE-GENERALE.pdf) e al link <https://gepafin.it/wp-content/uploads/2023/02/Codice-Etico-Gepafin-2021.pdf> ;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (per esempio violazioni in tema di concorrenza, di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- 7) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- 8) le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- 9) i fondati sospetti.

Non possono tuttavia essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti

- ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al Direttore Generale, cui è in capo la direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Posta la sussistenza dell'interesse pubblico e dell'integrità della Gepafin, gli ulteriori motivi, anche personali, che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione, sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal citato Decreto.

### **3.2 Canali di segnalazione**

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso uno dei seguenti canali:

1. Canale interno (in capo a Gepafin S.p.a.);
2. Canale esterno (gestito da ANAC);
3. Divulgazione pubblica (a mezzo stampa o social media);
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (magistratura e Corte dei Conti).

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa al segnalante ma è necessario utilizzare in via prioritaria il canale interno di cui al punto 1, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 24 del 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna (punti 2 e 3).

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Tuttavia si precisa che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite

### **3.3 Elementi e caratteristiche della segnalazione**

Al fine di consentire di procedere alle opportune analisi, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

### **3.4 Modalità di inoltro della segnalazione**

#### **3.4.1 Canale Interno in capo a Gepafin S.p.a.**

La trasmissione delle segnalazioni è effettuata in forma scritta, attraverso l'invio di posta ordinaria o attraverso la modalità informatiche a mezzo di posta elettronica, oppure in forma orale, mediante un incontro diretto, fissato con un termine ragionevole, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, cui la normativa affida il compito di gestire tale canale di segnalazione

##### **3.4.1.1 Inoltro a mezzo di posta ordinaria**

Gepafin ha previsto che le segnalazioni possano essere formalizzate a mezzo posta ordinaria. Per tale segnalazione sarà necessario seguire il seguente iter:

###### **Passaggio 1**

Munirsi di n. 3 buste.

Nella prima busta devono essere inseriti: i dati identificativi del segnalante, l'indirizzo fisico o telematico dove intende ricevere le comunicazioni (ricezione ed esito della segnalazione) e la fotocopia sottoscritta di un suo documento di riconoscimento in corso di validità.

Nella seconda busta deve essere inserita una descrizione quanto più particolareggiata possibile della segnalazione. Per farlo si potrà utilizzare anche l'apposito modulo reperibile sul sito web della Gepafin. Nella terza busta dovranno essere inserite la prima e la seconda busta.

###### **Passaggio 2**

Sigillare la terza busta e spedirla con raccomandata a/r, all'attenzione del Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni, con la seguente intestazione:

***Riservata personale***

***Avv. Marco Tanini***

***Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione  
delle Violazioni di Gepafin SpA***

***Viale Spartaco Lavagnini n. 25 - 50129 Firenze***

###### **Altre modalità di segnalazione Interne**

Qualora si renderà possibile effettuare segnalazioni con modalità diverse da quelle sopra menzionate (ad es. a mezzo di posta elettronica, in forma orale, mediante un incontro diretto con il Responsabile delle Segnalazioni etc.), se ne darà notizia sul sito web della Società.

La consultazione delle segnalazioni, è riservata esclusivamente al **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** come sopra indicato; la riservatezza è tutelata dalle norme sopra richiamate. La Funzione

preposta, riscontrata la segnalazione, procederà agli approfondimenti e al relativo riscontro verso il segnalante; se del caso, alla trasmissione delle risultanze agli Organi competenti preposti.

Per la valutazione delle segnalazioni sono considerati fattori necessari l'indicazione di dettagli e circostanze in grado di far emergere fatti e situazioni specifici, relative a contesti soggettivi e oggettivi determinati, che permettano l'avvio di una prima attività istruttoria senza necessità di ulteriori informazioni.

Il soggetto segnalante può inviare una segnalazione "confidenziale" o "anonima".

In caso di segnalazioni anonime, ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato, potranno far seguito ulteriori verifiche soltanto ove le stesse siano volte a denunciare illeciti o irregolarità particolarmente gravi. In tutti i casi è indispensabile che gli atti o fatti oggetto di segnalazione siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti al medesimo da altri soggetti.

Nella segnalazione "confidenziale" il nome del soggetto segnalante è conosciuto, ma il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelare l'identità del segnalante. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è garantito nei casi e secondo i termini previsti dal Decreto.

Nella segnalazione "anonima", le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

### 3.4.2 Canale esterno in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC. se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo di Gepafin, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24 del 2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 di cui sopra e la stessa non ha avuto seguito<sup>5</sup>;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett.) o, per seguito deve intendersi l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.



pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato a tal fine un canale di segnalazione esterna (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo; infatti la segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'ANAC disporrà l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e darà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

L'autorità amministrativa competente dovrà svolgere a sua volta l'attività istruttoria e garantirà anch'essa, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'ANAC può inoltre non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni esterne e della loro gestione sono meglio approfondite nelle Linee Guida ad esse dedicate e pubblicate sul sito di ANAC, cui si rimanda.

Sul sito di ANAC è inoltre pubblicato l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato con ANAC stessa Convenzioni, nonché i loro contatti, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **3.4.3 Divulgazione pubblica**

Come «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 art. 2 comma 1 lett.) f rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna a Gepafin secondo la procedura di cui al presente documento ed esterna ad ANAC secondo quanto previsto dalle relative Linee Guida, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

#### ***3.4.4 Denuncia alla Autorità Giudiziaria o Contabile***

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Come precedentemente accennato, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto

dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p.<sup>6</sup> e degli artt. 361<sup>7</sup> e 362<sup>8</sup> c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

## 4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 4.1 Responsabile della gestione delle segnalazioni delle violazioni

Il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** è il soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione interna, così come previsto dal D. Lgs. n. 24 del 2023 all'art. 4 comma 5.

---

<sup>6</sup> Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

<sup>7</sup> Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 303 a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347] 4 5.

<sup>8</sup> Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 347], è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126; c.p.p. 331], né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione**, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere obbligatoriamente gli atti necessari a una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”.

Il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** è pertanto il soggetto legittimato a trattare i dati personali del segnalante e ne conosce l'identità; il RPCT opera in qualità di autorizzato al trattamento (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003).

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, sono designati a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione il Consiglio di Amministrazione, con eventuale supporto da parte dell'OdV. Nel caso in cui la segnalazione pervenga a mezzo incontro, gli eventuali incontri successivi al primo, verranno gestiti da tali soggetti individuati in sostituzione dell'RPCT.

#### **4.2 Iter procedurale istruttorio**

Il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione**:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Al fine di dare corretto seguito, il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nella segnalazione per valutarne l'ammissibilità e dunque per poter accordare al segnalante le tutele.

L'eventuale non sussistenza potrà essere valutata in funzione dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza della Società;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- generalità del segnalante, relativi recapiti, qualifica e mansione svolta, fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti in relazione alle segnalazioni anonime;
- descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Nel caso in cui la segnalazione non venisse configurata quale segnalazione di whistleblowing per mancanza di uno degli elementi sopra elencati, verrà comunque avviata una istruttoria interna, nell'ambito di procedimenti di vigilanza "ordinari".

Il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** avvierà un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, i recapiti messi a disposizione dal segnalante, eventualmente anche di persona, e acquisirà atti e documenti da altri uffici della Società, eventualmente coinvolgendo terze persone tramite confronto e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** ravvisi una parvenza di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente ai soggetti preposti interni e, nel caso, agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze: il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** non accerta le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, laddove tali verifiche spettino a soggetti differenti, quali ad esempio la magistratura.

Nello specifico, il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** si rivolgerà a:

- eventuali altri soggetti competenti interni alla Società, trasmettendo non la segnalazione, ma gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante o a quanti altri tutelati dal Decreto;
- Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231 del 2001, per le conseguenti opportune decisioni, nel rispetto della tutela della riservatezza;
- Direttore Generale e/o Consiglio di Amministrazione, qualora non coinvolti nella segnalazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle deleghe conferitegli, l'esercizio dell'azione disciplinare, nel rispetto della tutela della riservatezza, in linea con quanto previsto dal Modello ex. 231/2001 di Gepafin nel paragrafo Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello e dal CCNL di riferimento;
- ANAC., nel caso di segnalazioni pervenute alla Società ma per la quale la stessa non abbia competenza nel merito. In tale casistica, il Responsabile trasmetterà la segnalazione ad ANAC, secondo quanto previsto dalle relative linee guida da essa emanate.

Il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** terrà traccia dell'attività svolta e fornirà informazioni

al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Nel caso in cui si renda necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, sia essi interni che esterni, l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione verrà consentito nelle modalità e forme di cui al paragrafo successivo inerente alle forme di tutela.

Il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** tiene conto del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato avanzamento e ne rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le predette informazioni vengono comunicate utilizzando un mezzo coerente con la modalità di recapito della segnalazione.

## 5. SISTEMA DI PROTEZIONE

Il D. Lgs. n. 24 del 2023 contempla un sistema di protezione suddiviso nelle seguenti misure:

1. La tutela della riservatezza;
2. Misure di sostegno;
3. Limitazioni della responsabilità;
4. Protezione dalle ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano anche

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo di Gepafin e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona

segnalante benefici delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

### **5.1 Tutela della riservatezza**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower*, dunque, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato da Gepafin, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui alla segnalazione risultino indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Gepafin tutela inoltre l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il trattamento di tali elementi è quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, verrà prestata dal RPCT massima attenzione alla tutela della riservatezza e non verrà trasmessa la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cd. Accesso agli atti/accesso documentale), nonché dagli articoli 5 e seguenti del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd. Accesso civico generalizzato).

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da soggetti titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679; a tal fine si precisa che il personale tutto della società risulta "persona autorizzata al trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice Privacy) così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

## ***5.2 Misure di sostegno***

È istituito presso l'ANAC un elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato a tal fine convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo Settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## ***5.3 Limitazioni della responsabilità***



Non è punibile l'ente o la persona tutelata dal Decreto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal Decreto e dal presente documento per l'ottenimento delle tutele previste dalla norma più avanti precisate.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al periodo precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la tutelata dal Decreto non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### ***5.4 Protezione dalle ritorsioni***

Gli enti o le persone tutelate dal Decreto non possono subire alcuna ritorsione; è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto<sup>9</sup>».

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 24 del 2023, nei confronti delle persone tutelate dal Decreto stesso, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

---

<sup>9</sup> D. Lgs. n. 24/2023 art. 2 c.1 lett. m).

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone tutelate dal Decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi dello stesso, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si segnala che l'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni e che Gepafin si impegna comunque a non mettere in atto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone tutelate dal Decreto possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito piattaforma messa a disposizione da ANAC stessa.

L'ANAC informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina e/o l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di loro competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC potrà avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni

amministrative previste dal Decreto stesso<sup>10</sup>.

Gli atti eventualmente assunti da GEPAFIN in violazione dell'articolo 17 del Decreto sono nulli. Le persone tutelate dal Decreto che dunque siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'autorità giudiziaria adita, cui spetta la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi, adotterà tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

### **5.5 Condizioni per la tutela**

Le misure di protezione di cui ai punti precedenti si applicano alle persone tutelate dal Decreto quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dal capitolo "limitazioni delle responsabilità", quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e Gepafin valuterà di irrogare alla persona segnalante o denunciante una sanzione disciplinare.

Nello specifico, qualora la Gepafin ritenga che il whistleblower abbia posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una condotta calunniosa, diffamatoria o, in generale, penalmente rilevante, non potrà sanzionare il dipendente per tali motivi. Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave la Società potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante.

La disposizione di cui al presente punto si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del Decreto.

### **5.6 Archiviazione dei documenti**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso RPCT mediante verbale che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

La documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è riservata e confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in formato cartaceo o su supporto informatico, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali, rispettivamente in armadiatura/cassetteria non blindata ma chiusa a chiave nella sede della Gepafin.

Possono accedere ai predetti documenti, esclusivamente i soggetti espressamente autorizzati da Gepafin e/o i soggetti coinvolti nelle eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione. In ogni caso, la necessità di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti di cui verrà assicurata la protezione dell'identità.

### **5.7 Sanzioni**

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, quando è accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.